



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 il quale - al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - ha previsto che, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, trovano applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di terra, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020;

VISTI, altresì, i commi 2 e 3 dell'articolo 40-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, i quali prevedono, rispettivamente, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisca le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati anche al fine del rispetto del limite di spesa e che agli oneri di cui al medesimo articolo 40-ter, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del medesimo decreto-legge;

VISTO l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante disposizioni per la cassa integrazione in deroga;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95269 del 7 aprile 2016, recante la disciplina del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del settore aeroportuale;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, relativo alla prestazione integrativa della misura dei trattamenti di sostegno al reddito;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

RITENUTO di dare attuazione all'articolo 40-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, mediante la previsione delle modalità di erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1 del medesimo articolo 40-ter ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 del medesimo articolo

DECRETA

Articolo 1

Modalità di erogazione delle prestazioni integrative arretrate

1. In attuazione dell'articolo 40-ter, comma 2, del decreto legge n. 73 del 2021, il presente decreto stabilisce le modalità per l'erogazione delle prestazioni integrative arretrate dei trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per le mensilità dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
2. Le prestazioni integrative arretrate di cui al comma 1 sono erogate dall'INPS direttamente ai lavoratori per una durata massima pari alla durata del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui ciascun lavoratore è già stato beneficiario.
3. Ai fini della definizione della misura della prestazione integrativa, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269.
4. Le domande di accesso alle prestazioni integrative arretrate sono presentate all'INPS, secondo le modalità definite dall'Istituto con circolare, dal datore di lavoro e sono prese in considerazione dall'Istituto secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. Le prestazioni integrative arretrate sono erogate dall'INPS nel rispetto del limite massimo di spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti a erogare gli importi richiesti, l'accesso alle prestazioni integrative arretrate avviene secondo il criterio di precedenza cronologico di presentazione delle domande di cui al comma 4.
6. Le domande sono presentate entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2021.

Articolo 2

Limite massimo di spesa

1. Le prestazioni integrative arretrate sono erogate nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

2. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e ne fornisce comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

Roma, li 9 0 3 17 2021

Andrea Orlando